



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello del distretto di Palermo
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dai Signori:

Presidente **Enzo Agate**
Consigliere **Fabrizio Anfuso**
Consigliere **Alessandra Vella**

riunita in Camera di consiglio (art. 598 bis c.p.p.) il
04/06/2026

Ha emesso la seguente:

SENTENZA

Nel procedimento penale contro:

FRANCIOSO Mirco nato in Petralia Sottana il
30/05/1977, residente in Contrada Tortorello, Sn
Castelbuono ed elettivamente domiciliato presso lo
studio del difensore di fiducia

Libero

difeso dall'avv. Mario Giambruno del foro di Palermo di
fiducia

Parte civile

A) **MACALUSO Michele** nato a POLIZZI
GENEROSA il 09/05/1965, difeso dall'avv. Cinzia Di
Vita del foro di Termini Imerese di fiducia

Originale

Data Sentenza 04/06/2026
N. Sentenza 2689/2026

N. 003224 /2025 R.G.C.A.
N.002796/2020 R.G.N.R.
N.000544/2021 R.G. Gip
N. 000983/2022 R.G.Trib.

N. _____
Reg. Mod. 3/SG

Compilata Scheda per il
Casellario e per l'elettorato

addi'

Depositata in **Cancelleria**

addi **29-6-2026**
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Fabio Di Gangi

irrevocabile il

Estratto esecutivo alla Questura

di _____

il _____

APPELLANTE

Avverso la sentenza del **TRIBUNALE (Monocratico) di TERMINI IMERESE del 5 febbraio 2025** con la quale dichiarava Francioso Mirco responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ordinava sospendersi la esecuzione della pena come sopra inflitta nei confronti dell'odierno imputato nei termini e alle condizioni di legge.

Condannava l'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile che liquidava in euro 5.000,00.

Condannava l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile che liquidava in complessivi euro 3.592,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali.

IMPUTATO

FRANCIOSO MIRCO

per il delitto previsto e punito dall'art. 595 comma 3 c.p. perché, in qualità di **Presidente dell'Associazione Animalista denominata "I Delfini Onlus" –**

Distaccamento di Castelbuono nonché di Coordinatore Regionale del partito politico "Rivoluzione Animalista", pur avendo, in tempi pregressi e nei modi di legge, riferito agli Organi competenti di presunte anomalie da lui riscontrate nella gestione dei canili privati aventi convenzione con numerosi comuni isolani, comunicando con più persone, mediante social network (profili Facebook "IDELFINIONLUS101" e "rivoluzioneanimalista") nonché attraverso organi di stampa on line ("Madonielive" e "Castelbuonolive"), offendeva, immotivatamente, la reputazione di Macaluso Michele (gestore dei canili di Isnello e di Petralia Soprana) rappresentandolo agli utenti del web come soggetto appassionato ai cani randagi (catturati ed ospitati nelle sue strutture) solo ed esclusivamente per i propri fini di lucro e non già per reale amore verso gli animali medesimi.

Nella fattispecie, utilizzando le espressioni "dei cani non vi frega niente...non ve n'è mai fregato niente, i cani sono solo numeri" accompagnate da eloquenti gesti delle dita delle mani che contano soldi, sosteneva reiteratamente che il summenzionato Macaluso non aveva alcun interesse a ridare la libertà ai cani

f

attraverso gli strumenti di legge dell'affido e del reintegro in libertà, così da non perdere gli introiti derivanti dalle rette comunali.

(querela del 13.7.2020)

In luogo sconosciuto, con permanenza almeno sino alla data della querela (competenza determinata ex art. 9 comma 2 c.p.p.)

Con la recidiva semplice

Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal **DOTT. FABRIZIO ANFUSO**

Letti gli atti del processo.

Lette le conclusioni scritte del P.G. e della Difesa,

La Corte ha considerato:

III



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza emessa in data 5 febbraio 2025 il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, dichiarava Francioso Mirco responsabile del reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, commi 1 e 3, c.p. in pregiudizio di Macaluso Michele, costituito parte civile, commesso in luogo sconosciuto e con permanenza sino alla data della querela (13 luglio 2020), e concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva, lo condannava alla pena - condizionalmente sospesa - di euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuale, al risarcimento del danno alla parte civile, equitativamente liquidati in euro 5.000,00, ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa alla medesima parte civile.

2. Avverso la decisione interponeva appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo, con il primo motivo, l'assoluzione con la più ampia formula liberatoria, in quanto il fatto è discriminato dal diritto di critica previsto dall'art. 51 c.p., ricorrendone tutti i presupposti applicativi ed attesa la verità dei fatti oggetto dei comunicati stampa e dei post pubblicati ritenuti, a torto, diffamatori, là dove essi denunciavano che il Macaluso operava, nella gestione dei canili, con logiche improntate alla massimizzazione del profitto personale più che al benessere degli animali; a tal fine impugnava anche le ordinanze rese dal primo Giudice il 30 aprile 2024 ed il 12 dicembre 2024, che hanno respinto la richiesta di produzione di alcune ordinanze del sindaco del comune di Petralia Sottana, delle quali reiterava la richiesta di acquisizione, previa rinnovazione dell'istruzione, in appello per dimostrare il sovraffollamento di cani nei canili privati gestiti dal Macaluso in forza di convenzioni con il Comune madornita; con il secondo motivo chiedeva l'assoluzione per carenza del coefficiente psicologico del reato e, comunque, la circostanza che, in base al contenuto dei post e comunicati stampa incriminati, non è agevolmente individuabile il destinatario delle accuse di fare "business il randagismo"; con il terzo motivo chiedeva la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulla recidiva e, comunque, l'esclusione dell'aggravante; con il quarto motivo chiedeva l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; con il quinto motivo chiedeva la revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena disposta d'ufficio dal Tribunale, in

quanto lesiva dell'interesse dell'imputato, per le ragioni esplicitate alle pagg. 14, 15 e 16 dell'appello.

3. Francioso Mirco e la parte civile erano citati a comparire dinanzi a questa Corte; il procedimento veniva definito nelle forme del rito cartolare previa acquisizione delle conclusioni scritte delle parti ai sensi dell'art. 598 bis c.p.p.

4. Vanno innanzitutto acquisite agli atti del giudizio le ordinanze sindacali allegate all'atto di appello, sulle quali il procuratore generale e la parte civile hanno fatto pervenire le loro osservazioni, in quanto trattasi di documentazione rilevante ed ammissibile ai sensi dell'art. 234 codice di rito.

Nel merito, sono fondati i primi due motivi di impugnazione che, con argomentazioni in parte diverse, invocano comunque l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo del reato, in quanto il fatto è scriminato dal diritto di critica previsto dall'art. 51 c.p.

Come è noto, il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Cass. sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122). In ogni caso la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Cass. sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284).

La giurisprudenza di legittimità individua i requisiti caratterizzanti l'esercizio del diritto di critica nell'interesse sociale, nella contenenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato e in tale ottica ha evocato il parametro della attualità della notizia: nel senso cioè che una delle ragioni fondanti dell'esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione è data dall'interesse generale alla conoscenza del fatto, ossia dall'attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa

fare liberamente le proprie scelte (Cass. Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789).

Tuttavia è sempre necessario che ci si trovi in presenza di critica e non di pure e semplici contumelie o, comunque, di frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili, perché un limite immanente ed invalicabile è costituito in ogni caso dal rispetto della dignità altrui (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 32027 del 23.3.2018; Cass. n. 4853 del 18.11.2016), non potendo la stessa costituire mera occasione per invettive od attacchi inutilmente gratuiti alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem" (Cass. sez. V n. 4938 del 28.10.2010).

Nel bilanciamento tra la protezione della fondamentale libertà di espressione e l'esigenza di assicurare il rispetto dei diritti della persona, l'ordinamento, nazionale e sovranazionale (cfr. la sentenza della quarta sezione della Corte europea dei diritti del 30/06/2015, Peruzzi c. Italia) impone la verifica della strumentalità dell'espressione, pur aspra, adoperata rispetto alle finalità di critica e coglie, nel superamento di tale fondamentale requisito funzionale, la gratuità della condotta.

Siffatto momento valutativo è certo strettamente legato agli obiettivi comunicativi perseguiti e allo specifico contesto nel quale l'espressione è adoperata, ma è necessariamente correlato anche al contenuto di quest'ultima, in quanto la critica dell'operato altrui impone, comunque, il rispetto di quelli che sono e restano i limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, con la conseguenza che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dilleggio che esse manifestano o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate *ioci causa* (Cass. sez. 5, n. 19070 del 27/03/2017, Foti, Rv. 263711).

Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che l'esercizio del diritto di critica *"non autorizza l'offesa rivolta alla sfera privata della persona criticata mediante l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona"* (Cass. sez. V n. 12180 del 31.1.2019, dep. il 29.3.2019), sicché il limite della continenza è superato *"in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato"* (Cass. sez. V n. 19960 del 30.1.2019, dep. 9.5.2019).

Nella medesima prospettiva si è condivisibilmente affermato che *"non è applicabile l'esimente qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati"* (Cass. sez. 5 n. 7798 del 27.11.2018, dep. 20.2.2019).

Come precisato dalla Corte di cassazione (Cass. sez. 5, 13.10.2023 .45626; Cass. sez. 5, n. 36602 del 15/07/2010, Selmi, Rv. 248432) *"per dirimere le divergenze sulla nozione di continenza occorre ricordare che di essa non si può invocare la esclusione sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione"*. Occorre perciò valutare "i termini" con i quali ci si è espressi, ossia le "espressioni utilizzate" (Cass. Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001, Galiero, Rv. 219651), il lessico (Cass. Sez. 5, n. 6925 del 21/12/2000, dep. 2001, Arcomanno, Rv. 218282), la modalità espositiva (Cass. sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, dep. 2011, Morelli, Rv. 250218; Sez. 5, n. 31096 del 04/03/2009, Spartà, Rv. 244811; Sez. 5, n. 25138 del 21/02/2007, Feltri, Rv. 237248). Il requisito della continenza non è di per sé superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 276866).

Tanto premesso, ritiene la Corte che la sentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, perchè ha del tutto omesso di valutare - come emerge dal tenore complessivo del comunicato stampa del 31 maggio 2020, pubblicato anche sul profilo facebook dello stesso Francioso e sul sito www.Castelbuono.live, del post privo di firma del sedicente "partito" "Rivoluzione animalista" del 13 giugno 2020, del video dell'imputato pubblicato il 21 giugno 2020, tutti oggetto della querela sporta dal Macaluso il 6 luglio 2020 - che il Francioso, nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione onlus "I Delfini", distaccamento di Castelbuono, e di coordinatore regionale per la Sicilia del sedicente "partito animalista Rivoluzione Animalista", era da anni impegnato nel denunciare che *"il randagismo in Sicilia è un fenomeno di enormi proporzioni"*; in particolare, nel primo comunicato stampa affermava che *"il sottoscritto, purtroppo, negli anni è stato complice (seppur*

involontariamente) di questo scempio. Per anni infatti ho prestato la mia collaborazione alla persona sbagliata facendo accalappiare cani in svariati comuni perseguendo per conto di chi abilmente mi manipolava con interessi prettamente economici ... Come un cavallo che indossa il paraocchi sono stato il braccio armato di cui che mi segnalava e mi chiedeva di intervenire per far sì che i cani venissero accalappiati. Esistono agli atti delle amministrazioni comunali sopra citate (Castelbuono, Polizzi Generosa, Cefalà, Monreale, ecc.) centinaia di pec inviate da me medesimo e protocollate. Il sottoscritto veniva puntualmente avvisato della pendenza di cuccioli nei vari territori ... e successivamente mi veniva richiesto di intervenire e di fare in modo che questi animali venissero messi in sicurezza. Nello stesso mi veniva richiesto di fare la guerra a Rosario Genovese ed Antonino Borrello. Mi fu richiesto di denunciare il primo perché gestiva una struttura che veniva mi veniva descritta come abusiva e priva di qualsiasi autorizzazione sanitaria ed il secondo perché presidente di una associazione che collaborava attivamente con l'amministrazione di Campofelice di Roccella. Per quasi un anno mi sono rivolto alle ASP, alla Prefettura, alla Procura per ottenere documenti per avvalorare le accuse che venivano poste nei confronti del Genovese e del Borrello ... ma nelle risposte che ricevevo da parte degli enti preposti risultava sempre tutto in regola e quando riferivo al mio interlocutore che come sempre la situazione era limpida e trasparente subivo la sua ira. A distanza di tempo ho compreso che le uniche colpe del signor Genovese e del signor Borrello sono quelle di avere creato dei precedenti scomodi per tutti quelli che si speculano sul fenomeno del randagismo. Infatti Borrello e Genovese sono riusciti a creare su tutto il territorio nazionale una rete di associazioni che si prodigano a trovare soluzioni. Rompendo gli schemi e dimostrando con i fatti che il fenomeno può essere arginato senza per forza implicare grosse somme di denaro. Un meccanismo che sicuramente compromette gli investimenti fatti da chi negli anni ha fatto del randagismo una fonte di reddito che supera ampiamente il milione di euro ogni anno. Quando comuni come Castelbuono o Campofelice spostano i cani da una struttura per favorirne un'altra fondamentalmente tolgono un'entrata certa e cospicua! Consapevoli che la strada intrapresa è lunga ed irta di ostacoli cercheremo con tutte le nostre forze di prevalere sulle ingiustizie che troppe volte vengono commesse nella nostra Sicilia, dove purtroppo il randagismo, al pari di altre triste realtà, è diventato punto di riferimento per affari malavitosi" (cfr. comunicato stampa del 31 maggio 2020).



Il 13 giugno del 2020 il Francioso pubblicava un post, senza firmarlo, sulla pagina facebook del predetto "partito animalista Rivoluzione Animalista", dal titolo "*orrore a Cefalù*", che denunciava la morte di cinque cani randagi nel rifugio di Isnello nel solo mese di maggio, rifugio – va precisato – gestito dal Macaluso, sebbene nominativamente mai menzionato nel post; in tale commento il Francioso dava atto di avere "*riscontrato alcune anomalie*" e di avere presentato "*denuncia-querela*", comunicando al contempo che lui, insieme ad altre associazioni e cittadini, "*hanno intrapreso un percorso che mira a colpire un sistema misterioso, consapevoli che si andranno a toccare interessi forti che vanno ad evidenziare anomalie coinvolgono i rifugi sanitari*".

Questi stessi argomenti erano ulteriormente ripresi dal Francioso il successivo 21 giugno 2020 in un video dall'eloquente titolo "*stop al business del randagismo in Sicilia*", pubblicato sulle pagine facebook di Rivoluzione Animalista e di Rivoluzione Animalista Sicilia.

Or bene, nessuno di tali post, comunicati stampa e video incriminati, travalica i confini del diritto di critica, sussistendo un interesse pubblico alla notizia e non sfociando le espressioni, anche sotto il profilo dell'esposizione, in invettive gratuite, *ictu oculi* percepibili, che precludono la possibilità di dare copertura alle esternazioni mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all'uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero (Cass. sez. 5, n. 36602 del 15/07/2010, Selmi).

Invero, le frasi in precedenza riportate non si traducono in una offesa personale generica ed avulsa dal contesto del tema discusso, sì da potere essere considerate gratuitamente espressive di sentimenti ostili e scientemente volti a denigrare la reputazione del Macaluso: esse non vivono di vita propria ed autonoma ma si inscrivono in una più ampia riflessione su un fenomeno certamente meritevole di essere portato all'attenzione della pubblica opinione.

Le denunce del Francioso non sono, infatti, completamente avulse della realtà, anzi hanno pure un fondamento probatorio negli atti del processo di primo grado e segnatamente nella testimonianza, trascurata dalla sentenza impugnata, di tale Bonomo Lorenzo, il quale ha dichiarato di essere stato aspramente redarguito in passato dal Macaluso per avere adottato alcuni cani randagi, iniziativa lodevole che tuttavia aveva procurato allo stesso Macaluso,

quale gestore del rifugio sanitario, una importante perdita economica, in quanto sovvenzionato da fondi pubblici erogati in base al numero dei cani ricoverati; nello specifico, la parte civile aveva ammonito il Bonomo dicendogli *"però stavolta non ne prendere più perché io comunque sia sto perdendo soli"*.

Le ordinanze sindacali acquisite in appello (n. 13 del 7.4.2016 e n. 89 del 16.11.2019) danno compiuta dimostrazione che i rifugi di Isnello e Petralia Sottana, gestiti dal Macaluso, operavano negli anni in costante superamento dei limiti autorizzativi previsti dalla normativa regionale e nazionale, a discapito innanzitutto della salute e del benessere degli animali: in particolare, ad Isnello erano presenti 214 cani in eccesso ed addirittura 334 a Petralia Sottana.

Nel giudizio di primo grado la difesa dell'imputato ha prodotto pure i dati economici relativi ai costi dei rifugi sanitari sostenuti dal Comune di Castelbuono, che ascendevano a 90 mila euro annui nel 2019, quando la gestione dei canili era stata affidata al Macaluso, mentre nel 2021 i costi a carico dell'amministrazione civica si erano drasticamente ridotti a 7.000,00/8.000,00 euro quando i cani erano stati trasferiti altrove in un rifugio gestito da altra associazione (cfr. testimonianza di Failla, comandante della Polizia Municipale di Castelbuono).

In definitiva, è pienamente configurabile nei confronti del Francioso – nel denunciare *"il business del randagismo"* e gli interessi economici retrostanti alla gestione dei rifugi sanitari – quanto meno l'esimente putativa del diritto di critica, avendo egli agito nella ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza storica o processuale, non essendovi contezza dell'esito delle denunce/querele asseritamente presentate: l'esimente, come detto, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità.

Conclusivamente, la sentenza impugnata va integralmente riformata, con revoca delle disposte statuizioni civili.

Per esigenze di ruolo, e risultando il consigliere relatore al contempo impegnato nella redazione della motivazione di altre sentenze, si fissa il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della presente sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p. in riforma della sentenza emessa il 5 febbraio 2025 dal Tribunale di Termini Imerese appellata dall'imputato Francioso Mirco assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato;

revoca le disposte statuizioni civili;

visto l'art. 544, comma 3, c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Palermo, 4 giugno 2026

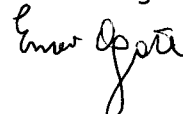
II Consigliere est.

dott. Fabrizio Anfuso



Il Presidente

dott. Enzo Agate



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

PALERMO IL

29-6-2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Paolo Di Ganci

